

**N. 00649/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 01347/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2012, proposto da:

Immobiliare Tpfgr s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso  
lo studio dell'avv. Gino Olivieri in Bari, via De Rossi, n. 196;

***contro***

Comune di Bovino – non costituito;

***per l'accertamento***

della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Bovino in ordine alla  
sottoscrizione della convenzione ed al rilascio del permesso di costruire;  
dell'obbligo del Comune di Bovino di concludere il procedimento e di  
rilasciare il permesso di costruire richiesto dalla società ricorrente o, in  
subordine, di stipulare la convenzione di cui in premessa e poi di rilasciare il  
permesso medesimo;  
nonché affinché venga ordinato al Comune di Bovino di stipulare la

suddetta convenzione (ove occorra) e di rilasciare il permesso di costruire richiesto dalla società ricorrente, immediatamente o, in subordine, entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, con nomina di commissario ad acta che provveda in luogo del Comune.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante; nessuno è comparso per le parti;

VISTA la sentenza n. 2133 del 12 dicembre 2012;

VISTA l'istanza depositata in data 6 marzo 2013 con la quale la Immobiliare Tpfgr s.r.l. ha chiesto la proroga del termine assegnato al Comune di Bovino per la conclusione del procedimento iniziato con l'istanza di essa ricorrente, mediante il rilascio del permesso di costruire e la stipula della relativa convenzione;

RILEVATO che la suddetta istanza non è stata prodotta dal Comune, nei cui confronti con la citata sentenza n. 2133 del 12 dicembre 2012 era stato disposto l'ordine di provvedere entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della sentenza stessa;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di proroga in quanto promanante da parte ricorrente e, quindi, da un soggetto non legittimato a proporla;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dichiara inammissibile l'istanza di proroga per carenza di legittimazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con  
l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)